

Articolo 1

Costituzione, durata e sede

1. è costituito con sede in Udine e a tempo indeterminato l'“Ente Friuli nel Mondo”, di seguito denominato “Ente”.

Articolo 2

Finalità

1. L'Ente, che non ha fini di lucro né persegue finalità di parte politica, si propone di realizzare la comunione tra i friulani, le altre comunità linguistiche storiche del Friuli e le rispettive diaspore, nell'intento di rafforzare la coscienza della loro identità.

2. Svolge un'azione di sostegno morale, culturale e materiale sia nei confronti dei singoli che delle comunità. Opera sia con iniziative proprie che con il concorso delle associazioni, generalmente denominate “Fogolâr”, che si ispirano e perseguono gli stessi fini dell'Ente. Instaura ogni utile forma di collaborazione con la Fondazione “Cjase dai Furlans pal Mont”.

3. L'Ente, che persegue finalità di solidarietà sociale, cura e promuove in particolare:

- a) relazioni di ogni tipo con i friulani ed i loro sodalizi;
- b). la documentazione del lavoro e delle attività dei friulani nel mondo; la tutela, la diffusione e la valorizzazione della cultura, delle tradizioni, degli usi e costumi del popolo friulano nonché l'uso della lingua friulana e di quelle delle altre comunità linguistiche storiche del Friuli, anche mediante apposite convenzioni con le Università e le locali istituzioni culturali;
- c) lo studio del fenomeno migratorio, avvalendosi anche dell'Istituto di storia dell'emigrazione friulana e dell'Archivio fotografico “Renato Appi”;
- d) la fornitura di servizi di patronato previdenziale ed assistenziale, sia in forma diretta sia in forma di collaborazione con le Istituzioni a ciò preposte, in Italia e all'estero;
- e) la rappresentanza degli interessi dei friulani fuori dal Friuli, sulla base delle indicazioni formulate anche attraverso i Fogolârs, nei confronti delle autorità centrali, di quelle regionali, provinciali e comunali, prospettando soluzioni ai problemi posti;
- f) le funzioni eventualmente attribuitegli dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e da altri Enti pubblici;
- g) la formazione e l'istruzione di ogni ordine e grado per favorire la partecipazione della diaspora ai processi di sviluppo sia dei paesi di residenza che del Friuli;
- h) iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale decentrato anche tramite i friulani nel mondo ed i loro sodalizi;

i) attività, anche di carattere economico, promosse dalla diaspora a favore della terra di origine ed opere di assistenza e solidarietà nei confronti di singoli e comunità nel mondo, attivate dal Friuli.

4. Il periodico “Friuli nel Mondo” edito dall’Ente, che è proprietario della testata, è l’organo ufficiale dello stesso.

Articolo 3

Collaborazioni

1. L’Ente stabilisce ogni utile forma di collaborazione con le organizzazioni ed istituzioni internazionali che operano per il mantenimento e la promozione dell’identità culturale, il dialogo interculturale, la solidarietà tra le generazioni, la formazione, la mobilità del lavoro, lo sviluppo dell’imprenditoria, la cooperazione allo sviluppo ed il partenariato internazionale e quanto possa favorire la collaborazione tra i popoli ed il progresso dell’umanità.

2. Esso si attiva in particolare presso le Agenzie specializzate dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, il Consiglio d’Europa e l’Unione Europea al fine di far conoscere ed applicare nel modo migliore, all’interno degli Stati membri e nelle comunità nelle quali sono presenti ed attivi i Fogolârs, con la collaborazione degli stessi, i principi, le raccomandazioni e le attività di tali organizzazioni ed istituzioni.

Articolo 4

Soci

1. Sono soci fondatori:

- a) la provincia di Udine,
- b) i comuni di Udine, Gorizia, Pordenone e Tolmezzo;
- c) la Società Filologica Friulana;
- d) le Casse di Risparmio di Udine, Gorizia e Trieste;
- e) le Camere di Commercio di Udine e Gorizia.

2. Sono soci di diritto:

- a) i soci fondatori;
- b) i Fogolârs regolarmente costituiti e comunque denominati che dichiarino, nei rispettivi statuti, di aderire all’Ente, condividendone le finalità;
- c) le province di Gorizia e Pordenone;
- d) la Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone;
- e) la Camera di Commercio di Pordenone;
- f) l’Università degli Studi di Udine;
- g) il Centro regionale per la lingua e la cultura del Friuli.

3. I soci di diritto assumono anche la veste di soci ordinari qualora abbiano deliberato di aderire all'Ente e versato le quote associative.
4. Sono soci ordinari gli Enti pubblici, le persone giuridiche, le associazioni e le Federazioni di Fogolârs regolarmente costituite su base geografica al fine di promuovere il conseguimento degli scopi dell'Ente, che deliberino di aderirvi.
5. Sono soci sostenitori le persone fisiche che aderiscono all'Ente versando una quota di partecipazione, che dà diritto a ricevere il periodico ufficiale dell'Ente.
6. Sono soci benemeriti le persone fisiche che si sono particolarmente distinte nel mondo dell'economia, della cultura, delle scienze o delle arti, portando lustro all'immagine del Friuli.
7. Un apposito regolamento adottato dal Consiglio d'Amministrazione fissa le modalità di concessione, verifica, revoca e rinuncia alla qualità di socio ordinario e benemerito.

Articolo 5 Quote sociali

1. I soci ordinari sono tenuti al versamento di una o più quote di adesione, il cui ammontare unitario è fissato ogni anno dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il mancato pagamento della quota per due anni consecutivi implica la decadenza dalla qualità di socio ordinario.

Articolo 6 Risorse

Al proprio funzionamento l'Ente provvede con i seguenti mezzi finanziari:

- a) le quote associative e di partecipazione di cui agli articoli precedenti;
- b) le contribuzioni ordinarie e straordinarie dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni, di organi internazionali, di altri enti e privati, con facoltà di accettare lasciti e donazioni;
- c) la rendita del patrimonio che l'Ente potrà gradualmente costituire.

Articolo 7 Organi

1. Organi dell'Ente sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio generale;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il presidente;
- e) il collegio dei revisori dei conti;
- f) il collegio dei probiviri.

Articolo 8 Assemblea composizione

1. L'assemblea è composta dai soci di diritto, ordinari e benemeriti.
2. Ogni socio di diritto e benemerito ha diritto a un voto. Inoltre, i soci ordinari dispongono ciascuno di un numero di voti pari al numero di quote unitarie sottoscritte.
3. Le deliberazioni dell'assemblea sono approvate a maggioranza dei voti dei soci presenti o regolarmente rappresentati.
4. Un regolamento adottato dal consiglio di amministrazione fissa le modalità di partecipazione e rappresentanza dei soci nelle assemblee.

Articolo 9 Assemblea sedute

1. L'assemblea dei soci è convocata annualmente in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo ed ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali.
2. L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente o su deliberazione del consiglio di amministrazione per deliberare sulle modifiche dello statuto, o sull'erogazione, alienazione o conferimento del patrimonio o sullo scioglimento dell'Ente, oppure su richiesta del collegio dei revisori dei conti o di uno o più soci ordinari in rappresentanza di almeno un terzo delle quote sottoscritte o di un numero di Fogolârs pari almeno ad un quarto di quelli aderenti quali soci di diritto.

Articolo 10 Assemblea compiti

1. All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) determinare l'indirizzo da seguire per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) approvare i bilanci preventivo e consuntivo e verificare l'attuazione dei programmi previsti;
- c) eleggere i membri del consiglio di amministrazione, dopo averne determinato il numero dei componenti;
- d) eleggere il consiglio generale, dopo averne determinato il numero dei componenti;
- e) eleggere il collegio dei revisori dei conti;
- f) eleggere il collegio dei probiviri;
- g) conferire il titolo di socio benemerito.

2. L'assemblea ordinaria può, altresì, conferire il titolo di presidente emerito a chi, avendo ricoperto la carica di presidente dell'Ente, abbia acquisito meriti eccezionali nel perseguimento degli scopi dell'Ente stesso. Il presidente emerito prende parte, con voto consultivo, alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio generale.

Articolo 11 Assemblea convocazioni

1. L'assemblea viene convocata mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data fissata. Per la convocazione è consentito l'uso di mezzi telematici.

2. I documenti necessari alle deliberazioni sono recapitati ai soci ordinari e tenuti a disposizione degli altri soci, presso la sede sociale, almeno tre giorni prima della data dell'assemblea.

Articolo 12 Assemblea validità

1. Per la validità delle assemblee è necessaria, in prima convocazione, la presenza o rappresentanza di un numero di soci portatori di almeno la metà dei voti.

2. In seconda convocazione, che sarà tenuta almeno un'ora dopo, le assemblee sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e dei voti.

Articolo 13

Consiglio generale compiti e composizione

1. Il consiglio generale, convocato dal presidente dell'Ente e presieduto da un componente eletto dall'assemblea tra quelli residenti all'estero, si riunisce almeno una volta all'anno per prendere in esame i temi relativi allo sviluppo del Friuli e del suo collegamento con la diaspora nell'ambito dei fenomeni di mobilità internazionale. Individua e aggiorna le strategie da porre in essere per il miglior raggiungimento delle finalità dell'Ente, indicando le priorità anche in proiezione pluriennale e stimolando il consiglio di amministrazione a promuovere specifiche iniziative nella prospettiva di un continuo aggiornamento delle stesse.

2. Fanno parte del consiglio generale:

- a) i membri del consiglio di amministrazione;
- b) i membri effettivi o supplenti del Comitato regionale dei corregionali all'estero e dei rimpatriati, designati dall'Ente;
- c) un rappresentante della Fondazione "Cjase dai Furlans pal Mont";
- d) un numero pari o superiore a quello della categoria b) di personalità del mondo accademico, sociale, culturale, economico e dell'informazione, nominate dall'assemblea dei soci, che posseggono specifiche competenze per contribuire al ruolo propositivo di indirizzo sperimentale ed innovativo del consiglio generale stesso. Il numero dei consiglieri della categoria d) è determinato dall'assemblea.

Articolo 14

Consiglio di Amministrazione composizione e compiti

1. Il consiglio di amministrazione è composto dai Presidenti delle Province di Udine, Gorizia e Pordenone e dai membri eletti dall'assemblea.

2. I componenti il consiglio di amministrazione eletti dall'assemblea durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per un solo ulteriore mandato.

3. Le cariche sociali non danno diritto a retribuzione, salvo il rimborso delle spese.

4. Spetta al consiglio di amministrazione di:

- a) predisporre i progetti del bilancio consuntivo e preventivo;
- b) attuare l'indirizzo definito dall'assemblea dei soci e le indicazioni del consiglio generale per il raggiungimento degli scopi sociali, adottando tutte le deliberazioni all'uopo necessarie;

- c) eleggere il presidente dell'Ente, tra i presidenti delle amministrazioni provinciali di Udine, Gorizia e Pordenone, secondo un principio di rotazione;
- d) nominare, su proposta del presidente, un vicepresidente;
- e) nominare il direttore dell'ente;
- f) nominare il direttore del periodico;
- g) nominare i consulenti di cui il consiglio ritenesse di avere bisogno;
- h) provvedere all'assunzione e al licenziamento del personale;
- i) deliberare sull'ammissione dei soci ordinari;
- l) cooptare nuovi componenti del consiglio di amministrazione a copertura dei posti resisi vacanti, sempre che il numero non ecceda la maggioranza dei seggi, con delibera da sottoporre alla ratifica della successiva assemblea dei soci.

Articolo 15

Consiglio di amministrazione convocazione

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, di norma, una volta al mese su convocazione scritta del presidente. In caso d'urgenza, la convocazione può essere telefonica. Il consiglio si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Alle sedute del consiglio è invitato il collegio dei revisori dei conti.

Articolo 16

Consiglio di amministrazione validità

1. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. I membri di diritto del consiglio di amministrazione si computano per il calcolo del numero legale solo se presenti. Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale quello del presidente.

Articolo 17

Presidente compiti

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente. Convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione, ne dirige le discussioni e le votazioni; firma i verbali delle adunanze di detti organi e tutti gli atti che impegnano l'Ente. In caso di necessità o urgenza, assume o autorizza gli atti

necessari al normale svolgimento delle attività dell'Ente da sottoporre alla ratifica della prima riunione del consiglio di amministrazione.

3. Il presidente può delegare alcune delle sue competenze ad uno dei vicepresidenti che lo sostituiscono anche in caso di assenza o impedimento.

Articolo 18 Vicepresidenti nomina

1. Il presidente è coadiuvato da tre vicepresidenti, costituiti dagli altri due Presidenti di Provincia e da un vicepresidente nominato dal consiglio d'amministrazione per la durata di due anni.

Articolo 19 Direttore

1. Il direttore ha la responsabilità della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente e del suo personale. Egli assicura il funzionamento degli uffici, cura i contatti con i Fogolârs ed i rapporti di lavoro con gli enti e gli organismi ufficiali. Predispone gli atti e i documenti da sottoporre agli organi dell'Ente, compresi i verbali delle deliberazioni, e ne cura l'adempimento. Sovrintende al personale impartendo le opportune istruzioni. Riferisce agli organi dell'Ente su ogni problema amministrativo, finanziario e del personale, proponendo le misure necessarie per la loro soluzione.

Articolo 20 Incompatibilità

1. Le persone che ricoprono le cariche sociali e esercitano le mansioni di cui agli art. 13, 14, 18, 21 e 22 del presente Statuto operano nell'esclusivo interesse dell'Ente e al fine di promuoverne la realizzazione degli scopi sociali. Esse si astengono da ogni azione o comportamento che possa arrecare danno all'Ente, ai suoi interessi morali e materiali nonché al suo patrimonio. Esse devono dichiarare al momento della nomina o dell'elezione se siano titolari di mansioni o detengano comunque interessi che possano interferire con l'esercizio pieno e libero delle funzioni loro attribuite ai sensi del presente Statuto.

2. Sui casi di eventuale incompatibilità decide il consiglio di amministrazione.

Articolo 21 Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due membri supplenti. Nominato per la durata di quattro anni, controlla e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto nella gestione dell'Ente.

Articolo 22 Collegio dei Proviviri

1. Il collegio dei probiviri è composto da tre membri scelti tra i non soci, di cui uno assumerà le funzioni di presidente. Le controversie che possono sorgere tra i soci, tra Fogolârs e l'Ente e tra gli amministratori, in dipendenza del presente Statuto, saranno demandate al collegio dei probiviri, che deciderà inappellabilmente quale arbitro amichevole compositore, con dispensa di ogni formalità. Le controversie dovranno essere definite entro tre mesi dalla data in cui le medesime verranno sottoposte al collegio.

Articolo 23 Voto consultivo

1. Il direttore dell'Ente e il direttore del periodico prendono parte, con voto consultivo, all'assemblea dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio generale.

Articolo 24 Modifiche statutarie

1. Le eventuali modifiche al presente Statuto dovranno essere adottate in assemblea straordinaria. La deliberazione dovrà essere adottata a maggioranza dei voti di cui sono titolari i soci presenti. La deliberazione dovrà essere adottata a maggioranza dei voti di cui sono titolari i soci presenti.

Articolo 25 Patrimonio e scioglimento

1. Per l'erogazione, l'alienazione o il conferimento di tutto o parte del patrimonio dell'Ente sarà convocata un'apposita assemblea straordinaria. Tale assemblea sarà validamente costituita qualora sia presente un numero

di soci titolari di almeno la metà più uno dei voti. La deliberazione dovrà essere adottata a maggioranza dei voti di cui sono titolari i soci presenti.

2. Lo scioglimento dell'Ente può essere deliberato nel corso di un'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. In caso di scioglimento, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, le facoltà e gli obblighi.

Articolo 26 Devoluzione del patrimonio

1. L'attivo netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto per scopi analoghi a quelli perseguiti dall'Ente, a giudizio dell'assemblea, esclusa restando qualsiasi ripartizione a favore dei soci.

Articolo 27 Normativa di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile.